

DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2025

376/2025/R/RIF

**DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'AGGIORNAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE
TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, RELATIVO
ALL'AMBITO TARIFFARIO DEL COMUNE DI ANDRIA, PER IL BIENNIO 2024-2025**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1350^a riunione del 29 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva 2018/850/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto-legge 138/11), recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” e, in particolare, l’articolo 1, commi 639-668;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e, in particolare, l’articolo 1, commi 527-530;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva

- (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (di seguito: decreto legislativo 116/20);
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l’articolo 3, comma 5-quinquies (di seguito: decreto-legge 228/21);
 - il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l’articolo 43, comma 11 (di seguito: decreto-legge 50/22);
 - il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: decreto legislativo 201/22);
 - il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 e, in particolare, l’articolo 15-ter, comma 1 (di seguito: decreto-legge 60/24);
 - il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
 - la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR), come successivamente modificato e integrato;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF) e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: MTR-2);
 - la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;

- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2023, 62/2023/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 387/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 487/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative” (di seguito: deliberazione 7/2024/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)” (di seguito: documento per la consultazione 196/2021/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 282/2021/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” (di seguito: documento per la consultazione 275/2023/R/RIF);

- la determina 4 novembre 2021, 2/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: determina 2/DRIF/2021);
- la determina 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF” (di seguito: determina 1/DTAC/2023);
- il Comunicato dell’Autorità 4 aprile 2024, recante “Raccolta dati: Tariffa Rifiuti – PEF aggiornamento 2024-2025”;
- il comunicato dell’Autorità 30 luglio 2024, recante “Modalità operative per la trasmissione del contratto di servizio adeguato alla deliberazione 385/2023/R/RIF”;
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, ai fini dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria del comune di Andria per le annualità 2024 e 2025, dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, alla luce delle regole di cui alle deliberazioni 363/2021/R/RIF, 389/2023/R/RIF, 487/2023/R/RIF, 7/2024/R/RIF e della determina 1/DTAC/2023, nonché secondo le indicazioni di cui al Comunicato del 4 aprile 2024;
- le comunicazioni (del 9 luglio 2024 e del 30 gennaio 2025) trasmesse all’Autorità dalla gestione interessata (l’A.T.I. costituita da Gial S.r.l. e da Si.Eco S.p.A.) in merito alla determinazione tariffaria di cui al precedente alinea;
- la deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2025, 194/2025/R/RIF, avente ad oggetto “Richiesta di informazioni e di documenti necessari all’aggiornamento della predisposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani relativo all’ambito tariffario del Comune di Andria, per il biennio 2024-2025” (di seguito: deliberazione 194/2025/R/RIF);
- le successive comunicazioni trasmesse dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (prot. ARERA nn. 32292 del 9 maggio 2025, 35574 del 21 maggio 2025 e 39411 del 3 giugno 2025), nonché le note inviate da Gial S.r.l. (prot. ARERA nn. 36558 del 26 maggio 2025, 39139 del 3 giugno 2025 e 42831 del 16 giugno 2025).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente*

e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;

- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;
- inoltre, la predetta disposizione attribuisce espressamente all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - “*diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza*” (lett. c);
 - “*tutela dei diritti degli utenti (...)*” (lett. d);
 - “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’*” (lett. f);
 - “*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*” (lett. h);
 - “*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*” (lett. i);
- in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il decreto legislativo 201/22 è stata rafforzata la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:
 - restano ferme “*le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità*” (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di “*Tariffe*” (articolo 26), che siano altresì fatte salve “*le disposizioni contenute nelle norme di settore*”;
 - alla luce dei richiamati presupposti, gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi “*in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività,*

in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia”;

- ai sensi dell’articolo 2, comma 20, della legge 481/95, per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’Autorità “*irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie (...)*” (lett. c).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la funzione di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani), definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;
- il comma 1-bis del medesimo articolo 3-bis attribuisce agli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le “*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)*”;
- il suddetto percorso di riordino dell’organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale;
- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la legge 147/13, all’articolo 1, comma 639, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, tra l’altro l’articolo 1 della legge 147/13, al comma 683, dispone che “*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)*”;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 296/06 stabilisce che gli enti locali deliberino “*le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette*

- deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 dispone che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ciascun anno. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
 - l'articolo 3, comma 5-*quiquies*, del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, prevede che “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”;
 - il decreto-legge 60/24 ha, da ultimo, disposto che “*Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quiquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024*”, e, pertanto, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, riferiti all'annualità 2024, è fissato a tale data (20 luglio 2024).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- a seguito di un ampio processo partecipativo, nell'ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 196/2021/R/RIF e 282/2021/R/RIF, con la deliberazione 363/2021/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, integrando e sviluppando - comunque in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione applicata a partire dal 2018 e declinata nel MTR di cui alla citata deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare:
 - confermando l'impostazione generale del MTR, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti

- contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite annuale di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- prevedendo alcuni elementi di novità, principalmente riconducibili alla necessità di: *i)* rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; *ii)* configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20; *iii)* tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità derivanti dalla pertinente regolazione dell'Autorità in materia;
 - introducendo: *i)* un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione sia delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie che delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento; *ii)* un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri individuati nell'ambito di un successivo procedimento; *iii)* una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- con riferimento alla procedura di approvazione della predisposizione tariffaria, il comma 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF prevede che il piano economico-finanziario, PEF (predisposto per il periodo 2022-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2) sia soggetto ad aggiornamento biennale e sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione (da parte dell'Ente territorialmente competente) dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
 - nell'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie. In particolare:
 - il comma 8.1 prevede che la predisposizione aggiornata sia effettuata dal

- gestore sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall’Autorità con successivo provvedimento e trasmessa ai pertinenti organismi competenti;
- il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell’aggiornamento inviati dal gestore, provvedono a trasmettere all’Autorità:
 - o l’aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;
 - o i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti relativi agli anni 2023 e 2024;
 - il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all’Autorità dell’aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata da parte dell’Ente territorialmente competente, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni in ordine alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024;
 - il comma 8.4 prevede che l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approvi l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie;
 - il medesimo provvedimento prevede (al comma 7.7), che in caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione, anche precisando (al comma 7.8) che fino all’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti medesimi.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- tenuto conto del ruolo degli Enti territorialmente competenti nell’ambito della *governance* multilivello di settore (che, ai sensi della normativa vigente, sono responsabili di assicurare concretamente l’equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale), l’Autorità, nell’ambito delle indicazioni metodologiche per l’aggiornamento del piano economico-finanziario (PEF) di cui al MTR-2, ha espressamente previsto che:
 - il PEF costituisca lo strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 27.5);

- nell'ambito del procedimento di approvazione, il PEF debba essere sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente, il quale provvede anche alla valutazione puntuale dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. L'attività di validazione di cui è responsabile l'organismo competente comprende almeno la verifica:
 - o della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF, rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - o del rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti (comma 28.1);
- l'organismo competente sia altresì responsabile della verifica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, dovendo comunicare a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivare le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (comma 28.2);
- al comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha inoltre chiarito che, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi, con la precisazione che è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;
- una conferma del ruolo dell'Ente territorialmente competente è rinvenibile anche nella giurisprudenza recente e, in particolare, nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2421 del 24 marzo 2025, in base alla quale: *“l'ETC ha un ruolo determinante nella determinazione dei parametri per la predisposizione delle tariffe, in base al MTR2. Ai sensi dell'art. 7 della delibera del 3 agosto 2021, di approvazione del MTR 2, è l'ETC che valida il piano economico finanziario del gestore (...). In ogni caso, ai sensi del comma 527 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, 'Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse' è stato attribuito alla Autorità regolatoria il potere di approvazione delle tariffe 'definite dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento'. Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, '1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a*

carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia'. (...) L'ente territoriale è quindi il soggetto deputato dall'ordinamento alla predisposizione concreta delle tariffe con la conseguenza che la determina del 6 novembre 2023, in conformità sia alla delibera n. 363 del 2023, che a quella del 2021 con cui è stato approvato il MTR 2, non poteva che indicare tale ente come competente a determinare i parametri condizionati dall'inflazione e a consentire il recupero di eventuali aumenti dei costi derivanti dall'inflazione”.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- sulla base degli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 275/2023/R/RIF, con la deliberazione 389/2023/R/RIF sono state definite – a integrazione delle previsioni di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF e al MTR-2 – specifiche regole per procedere all'aggiornamento biennale 2024-2025, previsto dal sopra richiamato comma 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, con l'obiettivo di preservare un quadro di riferimento stabile e affidabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento e di esercizio, anche introducendo criteri che permettessero di intercettare tempestivamente, nell'ambito dei costi riconosciuti, i maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti riconducibili alla dinamica inflattiva, a garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e della continuità nell'erogazione del servizio;
- in particolare, la deliberazione 389/2023/R/RIF ha previsto:
 - per quanto attiene ai dati da utilizzare, che la determinazione delle entrate tariffarie del 2024 sia aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022 e che la determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2025 sia aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti che hanno esplicitamente natura previsionale;
 - l'aggiornamento dei parametri monetari utili alle predisposizioni tariffarie, ossia i tassi di inflazione relativi ai costi operativi e il deflatore degli investimenti fissi lordi;
 - ai fini della determinazione del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie:
 - l'aggiornamento del tasso di inflazione programmata;
 - la facoltà, in capo all'Ente territorialmente competente, di valorizzare il coefficiente CRI_a , in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, fermo restando il valore massimo del parametro ρ_a ;
 - l'estensione della possibilità di rimodulazione degli importi che eccedono il limite, previa valutazione e validazione da parte dell'Ente territorialmente

- competente (come già stabilito al comma 4.5 del MTR-2), alle annualità successive al vigente periodo regolatorio;
- la determinazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore secondo nuove modalità che ne rafforzino la coerenza con le valutazioni di efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, nello specifico impiegando il macro-indicatore R1 – “Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF per la valorizzazione del coefficiente $\gamma_{2,a}$;
 - ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti, con particolare riguardo a specifici profili per l'aggiornamento dei costi operativi incentivanti e delle componenti a conguaglio;
 - inoltre, l'articolo 8 della citata deliberazione 389/2023/R/RIF ha introdotto regole per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, definito dall'indicatore H_a , al cui valore di partenza, calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono associati obiettivi annuali di miglioramento o di mantenimento per il 2024 e il 2025 cui seguirà, a partire dal 2026, in caso di mancato raggiungimento dei *target*, una misura di riallocazione dei costi attraverso la valorizzazione di una componente incentivante finalizzata a promuovere il miglioramento del coefficiente medesimo.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la determina 1/DTAC/2023 l'Autorità ha provveduto, tra l'altro, a:
 - definire gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, in particolare prevedendo – nell'ambito dello schema tipo della relazione di accompagnamento – che alcune sezioni siano da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente e altre (ossia quelle riferite alla descrizione dei servizi forniti e ai dati tecnici e patrimoniali, nonché ai dati per la determinazione delle entrate di riferimento) a cura del gestore, richiedendo l'illustrazione dei criteri e delle specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico-finanziario;
 - chiarire (al comma 3.2), in coerenza con quanto esplicitato nella determina 2/DRIF/2021 con riferimento alle precedenti annualità, che, qualora in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario debba:
 - a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2022 o 2023, utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al

- periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
- b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2024 e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno, anche tenendo conto dei costi del servizio così come risultanti dai piani economico-finanziari predisposti dai precedenti gestori;
- prevedere la possibilità di valorizzare il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione I_{2023} individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF;
 - in data 4 aprile 2024, l'Autorità ha comunicato l'apertura *on line* della raccolta per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all'articolo 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dettagliando le istruzioni per la relativa compilazione;
 - nel complesso, sono state trasmesse all'Autorità 5.330 predisposizioni deliberate a livello locale, ai fini delle relative verifiche di coerenza regolatoria e della conseguente approvazione.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con deliberazione 385/2023/R/RIF l'Autorità ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani, stabilendo che *“i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024”*;
- successivamente, al fine di agevolare e uniformare le modalità di trasmissione dei contratti di servizio resi conformi alla richiamata deliberazione, è stato previsto che il relativo invio avvenisse mediante il caricamento della documentazione di pertinenza sulla medesima piattaforma informatica predisposta dall'Autorità per la trasmissione dell'aggiornamento 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie;
- le disposizioni contenute nello schema tipo di contratto di cui alla citata deliberazione 385/2023/R/RIF integrano in modo automatico i contratti in essere, conformandone i contenuti e sostituendo eventuali clausole difformi, che pertanto restano prive d'effetto.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (in qualità di Ente territorialmente competente) ha trasmesso, relativamente al territorio del Comune di Andria, la predisposizione dell’aggiornamento del piano economico-finanziario riferita al biennio 2024-2025 e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per le annualità 2023 e 2024, alla luce delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF (come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni 487/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF), nonché delle modalità operative di cui alla determina 1/DTAC/2023;
- il richiamato Ente territorialmente competente ha specificato, con riferimento alla gestione del servizio integrato, che:
 - l’Associazione Temporanea di Imprese (di seguito: A.T.I.) tra Gial S.r.l. e Si.Eco S.p.A., è il gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nonché di spazzamento e lavaggio strade dal 1° luglio 2022 (nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi per la stipula del contratto, che è stato poi sottoscritto il 12 settembre 2023);
 - sono in capo al Comune di Andria le attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, nonché le attività di avvio a recupero e a smaltimento;
- l’ambito tariffario in parola si è caratterizzato per criticità nell’adempiere alla regolazione tariffaria e nel seguire le procedure dalla stessa previste, facendo in particolare emergere, con riferimento al corredo di dati e di atti trasmessi ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025:
 - incongruenze rispetto ai criteri rinvenibili nel MTR-2 e nei relativi provvedimenti attuativi, nella misura in cui:
 - risulta essere stato positivamente validato un PEF – per la parte riconducibile alle società sopra richiamate – redatto dai medesimi gestori sulla base dei *“migliori dati disponibili estrapolati dall’offerta di gara in considerazione dell’avvicendamento gestionale”*, in contrasto con quanto disposto dal comma 3.2 della determina 1/DTAC/2023, in base alla quale il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario deve *“nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2022 o 2023 utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull’intera annualità”*;
 - si asserisce che *“sono stati riconosciuti i maggiori costi determinati dall’adeguamento delle tariffe al cancello degli impianti di trattamento e smaltimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 approvate con provvedimenti di AGER (Determine n. ri 10-11-12-13-14-41/2024)”*: il riferimento al riconoscimento nelle predisposizioni del 2024 e del 2025 dei maggior oneri afferenti al 2024 lascerebbe intendere il mancato rispetto del criterio di riconoscimento dei costi efficienti sulla base dei dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell’anno (a-2), secondo quanto previsto dall’articolo 7 del MTR-2;

- pur evidenziando che i gestori svolgono anche taluni servizi qualificabili come attività esterne al ciclo dei rifiuti urbani (il “*diserbo, lo sfalcio meccanico delle infestanti*” e la “*disinfestazione e derattizzazione*”), si afferma che “*i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall’Ente, pagati con la TARP*”, laddove invece, nel tool di calcolo trasmesso all’Autorità, non risultano valorizzate attività esterne al perimetro regolato;
- sia per i gestori in A.T.I. sia per il Comune di Andria in qualità di gestore, non risultano essere stati computati i valori riferibili alle poste rettificative del capitale (di cui al comma 14.4 del MTR-2), con implicazioni sul calcolo della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori, ai sensi dell’articolo 14 del MTR-2;
- carenze nella rappresentazione degli esiti della verifica in ordine al rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché carenze di motivazione con riguardo alle scelte adottate nell’ambito dell’attività di modifica dei dati trasmessi dagli operatori, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (come invece richiesto dal comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dal comma 28.2 del MTR-2): nella propria relazione di validazione, infatti, l’Ente – diversamente da quanto imposto dalle sue responsabilità su tali aspetti (come chiarite e richiamate nel precedente quarto gruppo di considerati) – si limita ad affermare che “*per quanto concerne i Gestori, sono state applicate detrazioni, imputandole proporzionalmente alle componenti tariffarie valorizzate nel tool e ripartite sempre in proporzione dei costi rendicontati, sino alla concorrenza dell’equilibrio economico finanziario determinato nel rispetto del prescritto limite di crescita*”;
- talune carenze documentali, con riguardo alle relazioni di accompagnamento a cura delle gestioni interessate, nonché in considerazione della mancata trasmissione del contratto di servizio come adeguato allo schema tipo di contratto introdotto dall’Autorità con deliberazione 385/2023/R/RIF.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- a fronte delle riferite carenze documentali e motivazionali, nonché della presenza di talune incongruenze rispetto alla regolazione tariffaria vigente (come rinvenibili nelle predisposizioni tariffarie trasmesse per gli anni 2024-2025 relativamente al territorio del Comune di Andria), l’Autorità con deliberazione 194/2025/R/RIF ha ritenuto opportuno richiedere, ai sensi del comma 7.7 della deliberazione 363/2021/R/RIF, ulteriori informazioni al fine di concludere la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione elaborata a livello locale;
- in particolare, l’Autorità ha provveduto a richiedere all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti di fornire – entro 30 giorni

dalla pubblicazione del citato provvedimento (pubblicazione avvenuta in data 2 maggio 2024 ed in pari data notificata dall’Autorità a tutti i soggetti interessati), nonché a valle di una procedura partecipata dai gestori in A.T.I. e dal Comune di Andria – elementi informativi in merito:

- con riguardo alle annualità 2022 e 2023, alla mancata trasmissione del corredo di atti e dati tariffari riferiti ai gestori in A.T.I., atteso che i medesimi hanno iniziato ad esercire il servizio nel luglio del 2022;
- ai fini dell’aggiornamento del PEF per il biennio 2024-2025, all’esito delle elaborazioni da condurre utilizzando i dati parziali disponibili, ossia riferiti al periodo di effettiva operatività (nel caso dell’A.T.I. citata, dal luglio al dicembre 2022) opportunamente riparametrati sull’intera annualità 2022, in coerenza con quanto previsto dal comma 3.2 della determina 1/DTAC/2023;
- alle potenziali ulteriori incongruenze rispetto alla regolazione tariffaria riscontrate con riguardo ai costi conseguenti all’adeguamento delle tariffe al cancello degli impianti di trattamento e smaltimento, alle poste rettificative del capitale investito netto, nonché alla trattazione degli oneri afferenti alle attività esterne al ciclo dei rifiuti (anche precisando le modalità con le quali ne sia stata fornita separata evidenza negli avvisi di pagamento);
- all’esito della verifica condotta ai sensi di quanto previsto dal comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF e del comma 28.2 del MTR-2 circa il rispetto dell’equilibrio economico finanziario dei gestori di responsabilità dell’Ente territorialmente competente, comunicando a quest’ultimi le valutazioni al riguardo compiute, anche sulla base delle risultanze degli approfondimenti di cui ai precedenti alinea, nonché delle carenze motivazionali evidenziate in premessa. In particolare, si è richiesto di fornire motivazione delle scelte adottate nell’ambito dell’attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dagli operatori, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, indicando puntualmente le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, nel caso in cui ciò non pregiudichi l’equilibrio economico finanziario della gestione;
- al contempo, è stato richiesto al menzionato Ente territorialmente competente, nel rispetto del termine sopra indicato, di:
 - integrare il *set* documentale trasmesso, producendo – in forma completa – la compilazione delle sezioni della relazione di accompagnamento prevista a cura di ciascuno dei gestori operanti nell’ambito tariffario in discorso, secondo quanto indicato nello schema tipo di cui alla determina 1/DTAC/2023;
 - trasmettere il contratto di servizio (stipulato tra il Comune di Andria e l’A.T.I. in qualità di contraenti del servizio medesimo) come adeguato allo schema tipo di contratto di cui alla citata deliberazione 385/2023/R/RIF, ai sensi del punto 2 del provvedimento da ultimo richiamato;
- con la citata deliberazione 194/2025/R/RIF (al punto 2), l’Autorità ha, altresì,

preavvisato che, in caso di mancato invio (entro il termine sopra richiamato) delle menzionante informazioni e degli atti necessari a fini tariffari, sarebbero stati esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale, atteso che detta inadempienza, configurando una inerzia contraria alla dovuta diligenza, equivale ai casi in cui non si sia provveduto a trasmettere all'Autorità gli atti, i dati e la documentazione di pertinenza (ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF, 389/2023/R/RIF e nel rispetto delle modalità di cui determina 1/DTAC/2023), ovvero equivale ai casi di mancata approvazione tariffaria per cui la normativa vigente prevede che le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nel corso del mese di maggio, l'Autorità ha ricevuto per conoscenza le comunicazioni intercorse tra l'Ente territorialmente competente e i gestori interessati, nell'ambito delle quali l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ha provveduto a richiedere agli operatori i dati e la documentazione (anche contabile) integrativa, facendo evincere carenze nell'attività di validazione in precedenza svolta per addivenire alla proposta tariffaria originariamente presentata all'Autorità per il biennio 2024-2025;
- in esito agli approfondimenti compiuti in ordine ai profili richiamati nella deliberazione 194/2025/R/RIF, il medesimo Ente territorialmente competente ha trasmesso elaborazioni (da cui, peraltro, risultano entrate tariffarie nel complesso superiori a quelle originariamente approvate, sebbene evidenziando una riduzione dei costi ammissibili a riconoscimento tariffario riconducibili alle attività svolte dai gestori in A.T.I., ossia Gial S.r.l. e Si.Eco S.p.A.) non accompagnate da alcun atto deliberativo adottato a livello locale in aggiornamento delle determinazioni tariffarie assunte in precedenza con riferimento al biennio 2024-2025;
- inoltre, nelle nuove elaborazioni prodotte, perdurano talune incongruenze con la regolazione applicabile e, in particolare, si rinvencono:
 - costi delle immobilizzazioni computati senza tenere in considerazione le previste poste rettificative del capitale;
 - con riferimento ai costi di trattamento e smaltimento, il mancato rispetto del criterio di riconoscimento dei costi efficienti sulla base dei dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2), secondo quanto previsto dall'articolo 7 del MTR-2;
- l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ha poi precisato che *“per quello che attiene la procedura per l'adeguamento del contratto di servizio in essere allo schema tipo ex Delibera n. 385/2023, inoltre, si comunica che solo in data 31.05.2025 da Comune e Gestori è pervenuta a questo ETC una proposta di addendum contrattuale che prima facie non sembra recepire integralmente i contenuti minimi essenziali prescritti dallo schema tipo”*;
- pertanto, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione 194/2025/R/RIF, non risulta che all'Autorità siano stati inviati tutti gli atti e le informazioni necessari per concludere positivamente le verifiche di competenza

con riferimento alla predisposizione tariffaria per il biennio 2024-2025 relativa all'ambito tariffario del Comune di Andria, come richiesti con il provvedimento da ultimo citato.

RITENUTO, PRELIMINARMENTE, CHE:

- sia necessario chiarire il perimetro delle differenti competenze, e delle connesse responsabilità, che il sistema di *governance* multilivello di settore - definito dalla legislazione vigente - ripartisce tra gli Enti territorialmente competenti e l'Autorità medesima: se, infatti, all'Autorità compete la verifica della coerenza con la regolazione degli atti di predisposizione tariffaria adottati a livello locale, gli Enti territorialmente competenti, invece, sono responsabili di assicurare concretamente l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il perseguimento dei recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse;
- alla luce delle prerogative (e delle relative responsabilità) di programmazione e di determinazione tariffaria che la normativa vigente attribuisce agli Enti territorialmente competenti, come sopra richiamate, sia necessario precisare che, anche nell'ambito delle verifiche di competenza dell'Autorità, restano comunque ferme le valutazioni che la regolazione stabilmente rimette ai medesimi organismi competenti ai fini della quantificazione - entro definiti intervalli - di taluni parametri (come, a titolo esemplificativo, il coefficiente CRI_a , ai fini della determinazione del limite alla crescita delle tariffe) e dei costi ammessi a riconoscimento nel rispetto dei limiti e dei criteri fissati dall'Autorità, tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e di sostenibilità delle tariffe applicate all'utenza;
- sia, tra l'altro, opportuno esplicitare che:
 - rispetto ai profili di cui al precedente alinea, le decisioni dell'Ente territorialmente competente – qualora siano rispettose dei tetti, dei livelli e dei criteri fissati dall'Autorità – producono immediatamente effetto anche nei confronti di quest'ultima, che deve pertanto tenerne conto ai fini delle determinazioni di propria competenza, ossia ai fini dell'approvazione tariffaria che l'Autorità medesima è chiamata ad adottare a seguito di una verifica inerente, nello specifico, al (solo e diverso) profilo della coerenza con la propria regolazione delle determinazioni assunte dall'Ente territorialmente competente;
 - resta, in particolare, in capo all'Ente territorialmente competente la verifica del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del gestore, in coerenza quanto disposto, da ultimo, dal già richiamato decreto legislativo 201/22 (articolo 26) in base al quale *“fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare*

l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia”.

RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:

- in ragione dell'inadeguatezza della proposta di aggiornamento tariffario trasmessa dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, nei termini sopra descritti, nonché del mancato invio, entro i termini previsti, di tutti gli atti e delle informazioni necessarie ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025 (e oggetto di specifica richiesta enucleata nella deliberazione 194/2025/R/RIF), ovvero delle incongruenze comunque rilevate rispetto alle regolazione applicabile (con particolare riguardo alle criticità riscontrate nel computo dei costi delle immobilizzazioni e degli oneri di trattamento e smaltimento), sia necessario concludere con esito negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, con riferimento al periodo 2024-2025, dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti con riferimento all'ambito tariffario del Comune di Andria;
- sulla base di quanto riportato al precedente alinea, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente e con la finalità di tutelare l'utenza finale, sia necessario disporre la conseguente esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza finale per le menzionate annualità 2024 e 2025, a norma di quanto già previsto dal punto 2 della menzionata deliberazione 194/2025/R/RIF, atteso che le inadempienze riscontrate, configurando condotte contrarie alla dovuta diligenza, equivalgono ai casi in cui non si sia provveduto a trasmettere all'Autorità gli atti, i dati e la documentazione di pertinenza (ai sensi della deliberazione 363/2021/R/RIF, 389/2023/R/RIF e nel rispetto delle modalità di cui determina 1/DTAC/2023), ovvero equivalgono ai casi di mancata approvazione tariffaria per cui la normativa vigente prevede che le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;
- sia, conseguentemente, opportuno prevedere che l'eventuale differenza tra le tariffe fino ad oggi applicate per il periodo considerato e le tariffe determinate dall'Autorità, sia recuperata (a vantaggio dell'utenza) a valere sulla prima approvazione tariffaria utile, nell'ambito dei pertinenti conguagli;
- sia opportuno esplicitare che resta comunque salva la facoltà, per il menzionato Ente territorialmente competente, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione

DELIBERA

1. di concludere con esito negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, con riferimento al periodo 2024-2025, dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti con riferimento al Comune di Andria;
2. per l’ambito tariffario del Comune di Andria, di escludere incrementi dei corrispettivi all’utenza finale per le annualità 2024 e 2025, a norma di quanto già previsto dal punto 2 della deliberazione 194/2025/R/RIF, restando comunque salva la facoltà, per il menzionato Ente territorialmente competente, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione;
3. con riferimento al medesimo ambito tariffario, di disporre che l’eventuale differenza tra le tariffe fino ad oggi applicate per il periodo considerato e le tariffe determinate dall’Autorità con il presente provvedimento, sia recuperata (a vantaggio dell’utenza) a valere sulla prima approvazione tariffaria utile, nell’ambito dei pertinenti conguagli;
4. di riservarsi di procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
5. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, a Gial S.r.l., a Si.Eco S.p.A., nonché al Comune di Andria;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

29 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini